STUDIO CASTELLANO
Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS maggio 2014 Roma li 10/06/2014

Convertito in legge il decreto Lavoro

Si è definitivamente concluso alla Camera dei Deputati l'iter di conversione in legge del DL 34/2014

Nella giornata di 15 maggio 2014, la **Camera dei Deputati** ha approvato in via definitiva la **conversione in legge** del DL 34/2014, recante disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà. Come sottolineato dallo stesso **Ministero del Lavoro** in una nota pubblicata sul proprio sito, il provvedimento rappresenta il primo passo del processo di **riforma** del **mercato del lavoro** che verrà completato con gli interventi previsti nel **disegno di legge delega** in materia di **ammortizzatori sociali**, di **servizi per il lavoro** e di politiche attive, nonché in materia di riordino dei **rapporti di lavoro** e di sostegno alla **maternità**. Riproponiamo, di seguito, la sintesi di alcune delle **principali novità** introdotte dal provvedimento in esame, evidenziando le **modifiche** apportate durante l'iter parlamentare.

Per quanto concerne il contratto di lavoro **a tempo determinato** (e di **somministrazione** a termine), l'art. 1 del provvedimento in esame – intervenendo sul testo del DLgs. 368/2001 nonché del DLgs. 276/2003 – prevede disposizioni finalizzate a **facilitarne** il ricorso, innalzando **da 1 a 3 anni**, comprensivi di un massimo di **5 proroghe** (nel testo originario del DL 34/2014 le proroghe **erano 8**), la durata del rapporto a termine **senza** dover indicare la **causale**. Tuttavia, proprio per **controbilanciare** l'eliminazione della causale, viene fissato un "**tetto**" per l'utilizzo, stabilendo che il **numero complessivo** di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro **non può eccedere** il limite del **20%** dei lavoratori **a tempo indeterminato** alle sue dipendenze. Nel testo originario del DL 34/2014 era invece previsto il "20% **dell'organico complessivo**". Inoltre, si evidenzia che l'eventuale "**sforamento**", comporterà per il datore di lavoro l'applicazione di una **sanzione** amministrativa pari al **20%** o al **50%** della **retribuzione** per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite è, rispettivamente, **pari o superiore a uno**. A tal proposito, si ricorda che in origine il DL 34/2014 non prevedeva **alcuna conseguenza** per il superamento del tetto, mentre nel testo approvato dalla Camera in prima battuta era prevista invece la **trasformazione** in contratto a tempo indeterminato.

Importanti novità riguardano anche **l'apprendistato** (art. 2), sempre con l'obiettivo di **semplificarne** la **disciplina** e favorirne una maggiore diffusione. In particolare, apportando modifiche al testo del DLgs. 167/2011, si prevedono modalità **semplificate** di redazione del **piano formativo** individuale utilizzando moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. A tal proposito, si ricorda che nel testo originario del DL 34/2014 si eliminava addirittura l'obbligo di redigerlo in **forma scritta**. Invece, riguardo alla possibile assunzione a tempo indeterminato **al termine** del percorso di apprendistato (c.d. **stabilizzazione**), si segnala che il provvedimento ha **ridotto** gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di **nuove assunzioni** in apprendistato – ovvero l'obbligo di stabilizzazione del **30%** degli apprendisti nelle aziende con più di **10 dipendenti** – da una parte prevedendone l'applicazione alle sole imprese con almeno **50 dipendenti**, dall'altro riducendo al **20%** la percentuale di conferma di precedenti apprendisti. Su quest'ultimo punto, si ricorda che le prime disposizioni del DL 34/2014 avevano totalmente **eliminato** gli obblighi di stabilizzazione previgenti, mentre nel testo approvato in precedenza dalla Camera, l'obbligo di stabilizzazione andava applicato solo alle imprese con più di **30 dipendenti**.

Anche i **profili formativi** non sfuggono all'azione di riforma: si attribuisce infatti alle **Regioni** il compito di comunicare al datore di lavoro, entro **45 giorni** dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le **modalità** di svolgimento dell'offerta formativa **pubblica**, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

Un ulteriore intervento di particolare interesse si rinviene all'art. 4 del decreto, laddove vengono introdotte disposizioni per una "**smaterializzazione**" del **DURC**, prevedendo che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in **tempo reale** e con modalità esclusivamente **telematiche**, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una **validità** di **120 giorni** a decorrere dalla data di acquisizione. La piena operatività della procedura verrà comunque definita da un apposito decreto interministeriale da emanarsi **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Infine, un'ultima parte di rilievo riguarda i **contratti di solidarietà** (art. 5), in relazione ai quali si fa rinvio ad un decreto ministeriale che definisca i **criteri** per individuare le aziende beneficiarie della **riduzione** provvisoria della quota di **contribuzione** previdenziale. In più, viene fissata al **35 %** la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con **riduzione** dell'**orario di lavoro** superiore al **20%**, eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzioni previste in relazione a percentuali di riduzione dell'orario di lavoro superiori al 30%.

STUDIO CASTELLANO

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

www.studiocastellano.com